



# COMITATO REGIONALE BASILICATA

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale N° 124 del 31/05/2023

## 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

## 2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

## 3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

## 4. DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

### 4.1 DEFERIMENTO - Prot. 26421/310pfi22-23/PM/ce del 03 MAGGIO 2023 - BRISCESE LUCA, DEL MONTE PIETRO, LOMUSCIO ANTONIO, ARMENTO NICOLA, CORETTI ANGELO, SOCIETA' A.S.D. ORAZIANA VENOSA, SOCIETA' A.S.D. TRICARICO POZZO DI SICAR.

Il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**, composto dagli **Avvocati: Antonello Mango - Presidente - Rocco Mario Ceraldi e Loredana Satriani - Componenti;**

#### PREMESSO

Che il **Procuratore Federale Interregionale**, con nota del **03 MAGGIO 2023**, in relazione ai fatti ed agli episodi nella stessa più dettagliatamente riportati, deferiva al **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**:

*1) Il Sig. **BRISCESE LUCA**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Oraziana Venosa:*

*- della violazione degli art. 4, comma 1, e 39, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 20.11.2022, in occasione della gara Oraziana Venosa - Tricarico Pozzo di Sicar valevole per il campionato di Eccellenza, aggredito in concorso con il sig. Del Monte Pietro i dirigenti tesserati per la A.S.D. Tricarico Pozzo di Sicar sigg.ri Minichino Angelo, Lacovara Pino, Orsellini Glauco Maurizio Attilio e Santoro Pancrazio colpendoli con ombrelli, calci e spinte, dapprima nella tribuna dello stadio di Venosa (PZ) e poi, a fine gara, all'interno degli spogliatoi dell'impianto sportivo;*

*- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dell'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Oraziana Venosa, omesso di provvedere al regolare tesseramento del dirigente sig. Del Monte Pietro, nonché per avere consentito e non impedito allo stesso di svolgere attività all'interno e nell'interesse di tale società;*

COMITATO REGIONALE BASILICATA

Via Robert Mallet, 1  
85100 Potenza PZ  
Tel 0971 594168/9 Fax 0971.489950

website [www.figcbasilicata.it](http://www.figcbasilicata.it)  
website [www.lnd.it](http://www.lnd.it)  
e-mail [segreteria@figcbasilicata.it](mailto:segreteria@figcbasilicata.it)

SCARICA L'APP UFFICIALE



LND Basilicata App



2) Il Sig. **DEL MONTE PIETRO**, all'epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Oraziana Venosa:

- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 39, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 20.11.2022, in occasione della gara Oraziana Venosa - Tricarico Pozzo di Sicar valevole per il campionato di Eccellenza, aggredito in concorso con il sig. Briscese Luca i dirigenti tesserati per la A.S.D. Tricarico Pozzo di Sicar sigg.ri Minichino Angelo, Lacovara Pino, Orsellini Glauco Maurizio Attilio e Santoro Pancrazio colpendoli con ombrelli, calci e spinte, dapprima nella tribuna dello stadio di Venosa (PZ) e poi, a fine gara, all'interno degli spogliatoi dell'impianto sportivo;

- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso svolto attività di dirigente per la società A.S.D. Oraziana Venosa in assenza di tesseramento per la stessa;

3) Il Sig. **LOMUSCIO ANTONIO**, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la A.S.D. Oraziana Venosa:

- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 39, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 20.11.2022, in occasione della gara Oraziana Venosa - Tricarico Pozzo di Sicar valevole per il campionato di Eccellenza, innanzi agli spogliatoi istigato i dirigenti della A.S.D. Oraziana Venosa che stavano aggredendo fisicamente i tesserati della A.S.D. Tricarico Pozzo di Sicar, proferendo nei confronti di questi ultimi le seguenti espressioni: "...non sai di dove sono io, se ti prendo...";

4) Il Sig. **ARMENTO NICOLA**, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la A.S.D. Tricarico Pozzo di Sicar:

- della violazione degli artt. art. 4, comma 1, 21, comma 9, e 39, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso posto in essere i seguenti atti e comportamenti in occasione della gara Oraziana Venosa - Tricarico Pozzo di Sicar disputata in data 20.11.2022 e valevole per il campionato di Eccellenza: i) essersi introdotto al termine dell'incontro nei locali spogliatoio nonostante l'accesso gli fosse inibito in quanto squalificato con provvedimento pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 49 del 18.11.2022; ii) aver spintonato e colpito con calci, a fine gara e negli spogliatoi, i dirigenti della A.S.D. Oraziana Venosa sigg.ri Briscese Luca e Del Monte Pietro;

5) Il Sig. **CORETTI ANGELO**, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la A.S.D. Tricarico Pozzo di Sicar:

- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 39, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso in data 20.11.2022, in occasione della gara Oraziana Venosa - Tricarico Pozzo di Sicar valevole per il campionato di Eccellenza, profferito le seguenti espressioni nei confronti dell'allenatore tesserato per la A.S.D. Oraziana Venosa: "...mo che vieni a Tricarico ti facciamo vedere noi...";

6) La **Società A.S.D. ORAZIANA VENOSA** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e per i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Briscece Luca e Lomuscio Antonio, ed a cui interno e nel cui interesse il sig. Del Monte Pietro ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

7) La **Società A.S.D. TRICARICO POZZO DI SICAR** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e per i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione e posti in essere i dai suoi tesserati sigg.ri Armento Nicola e Coretti Angelo.

Che il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** nella seduta del **20 MAGGIO 2023**, constatata la regolarità delle comunicazioni a tutti i **deferiti** indirizzate; dato atto della presenza della **Procura Federale** nella persona dell'**Avv. Alessandro Colonna**; dato, altresì, atto della presenza del **sig. Armento Nicola**, dell'**Avv. Emanuele Brunetti**, quale difensore del sig. **Del Monte Pietro**, giusta nomina presente in atti, nonché del sig. **Aurelio Caggianelli**, **Dirigente della ASD Oraziana Venosa (F.C. Vela)**. Rilevata altresì la mancata comparizione dei deferiti **Briscece Luca**, **Lomuscio Antonio**, **Coretti Angelo**, nonché della **Società ASD Tricarico Pozzo di Sicar**, che venivano dichiarati, pertanto, contumaci.

Verificata la volontà di non aderire, da parte dei presenti, all'applicazione di sanzione su richiesta delle parti di cui all'**art. 127 C.G.S.**, e considerata l'impossibilità di valutare l'adesione alla stessa da parte dei soggetti contumaci, si dava ingresso alla fase dibattimentale, in cui **l'Avv. Colonna** si riportava integralmente all' **Atto di Deferimento**, e ne illustrava i motivi, formulando le seguenti richieste per:

- **BRISCESE LUCA**: inibizione per mesi 6 (SEI);
- **DEL MONTE PIETRO**: inibizione per mesi 6 (SEI);
- **LOMUSCIO ANTONIO**: squalifica per 4 (QUATTRO) giornate, da scontarsi nel Campionato di competenza;

- **ARMENTO NICOLA**: squalifica per 6 (SEI) giornate, da scontarsi nel Campionato di competenza;
- **CORETTI ANGELO**: squalifica per 4 (QUATTRO) giornate, da scontarsi nel Campionato di competenza;
- **SOCIETA' A.S.D. ORAZIANA VENOSA (F.C. VELA)**: comminarsi Euro 800,00 (OTTOCENTO/00) di ammenda;
- **SOCIETA' A.S.D. TRICARICO POZZO DI SICAR**: comminarsi Euro 800,00 (OTTOCENTO/00) di ammenda;

Il **T.F.T.** procedeva altresì all'audizione del **Dirigente dell'Oraziana Venosa (F.C. Vela)**, sig. **Aurelio Caggianelli**, il quale, nel riportarsi alle dichiarazioni rilasciate alla **Procura Federale** in data 06 aprile 2023, confermava le stesse ed evidenziava come il **Sodalizio** da lui rappresentato, fosse stato già sanzionato, per gli stessi fatti, con l'ammenda di Euro 400,00 (**C.U. n. 51 del 23 novembre 2022**); negando, inoltre, che fossero state poste in essere condotte violente da parte del **Tecnico del Venosa** sig. **Lomuscio Antonio** e confermando, infine, l'estraneità ai fatti del sig. **Armento Nicola (Allenatore del Tricarico Pozzo di Sicar)**, in quanto, essendo egli squalificato, assisteva alla partita dalla tribuna e raggiungeva gli spogliatoi per ultimo, quando gli atleti erano già rientrati negli stessi, dopo che i **Carabinieri** avevano sedato gli animi;

Veniva quindi ascoltato il sig. **Armento Nicola**, il quale, nel confermare quanto già in precedenza dichiarato alla **Procura Federale**, negava qualsiasi addebito nei suoi confronti, ribadendo come, trovandosi in regime di squalifica, a fine gara, dopo aver fatto defluire tutte le persone presenti in tribuna, si recava direttamente nel pullman della squadra, senza sostare dinnanzi agli spogliatoi;

Veniva, infine, ascoltato l'**Avv. Brunetti**, difensore del sig. **Del Monte Pietro**, il quale evidenziava, *in primis*, come dal rapporto dei **Carabinieri** operanti presso l'impianto sportivo non risulta essere riportato alcun atto violento ma solo un semplice "scambio di vedute" tra le parti. Per quanto riguarda, in particolare, la posizione del proprio assistito, l'**Avv. Brunetti** evidenziava come, sulla stessa, ci fossero evidenti contraddizioni riguardanti le dichiarazioni rese dalle parti ascoltate dalla **Procura Federale**, le quali avrebbero riconosciuto il **Del Monte** tramite alcune foto postate su un noto *social network*; come, lo stesso, invece, fosse intervenuto solamente per placare gli animi, rimproverando il **Briscese** per il battibecco generatosi. L'**Avv. Brunetti**, precisava, inoltre, come il suo assistito si trovasse quel giorno presso l'impianto sportivo in quanto il figlio (minorenne) prima della gara, aveva preso parte ad una partitella dimostrativa tra ragazzi; facendo rilevare, infine, come, lo stesso, non fosse soggetto alla disciplina federale in quanto non tesserato ma mero sostenitore, in qualità di *sponsor*, della società **ASD Oraziana Venosa**;

L'**Avv. Colonna**, nel replicare a quanto dedotto dalle altre parti ascoltate, insisteva per l'applicazione dell'ammenda di Euro 800,00 a carico della **ASD Oraziana Venosa**, ritenendola non un duplicato di quella già precedentemente comminata dal **G.S. (C.U. n. 51 del 23/11/2022)**, in quanto, nel caso precedente, era stata comminata per fatti attribuibili a sostenitori, mentre, nel caso in

esame, andrebbe imputata a soggetti ben determinati. La **Procura Federale**, insisteva inoltre per il riconoscimento delle responsabilità contestate sia nei confronti dell'**Allenatore** del **Venosa**, sig. **Lomuscio**, che nei confronti del **Tecnico** del **Tricarico**, sig. **Armento**, il quale, essendo squalificato, non poteva, ad avviso dell'**Organo requirente**, nemmeno sostare innanzi agli spogliatoi. Per quanto riguarda, infine, la posizione di **Del Monte**, l'**Avv. Colonna** evidenziava come la responsabilità dello stesso fosse sicuramente impegnata, in quanto, pur non essendo questi tesserato, avesse comunque un rapporto fattivo con la **Società Oraziana Venosa** e, pertanto, rilevante ai sensi dell'**art. 2 C.G.S.**

**Tanto premesso**, il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** nella camera di consiglio del **31 maggio 2023**, vagliata la propria competenza ed esaminati gli atti relativi a tutti i **Deferiti** nonché alle **Società' A.S.D. Oraziana Venosa (F.C. Vela)** e **A.S.D. Tricarico Pozzo di Sicar** per i fatti negli stessi riportati e a ciascuno di essi ascritti;

**Ritenuto** come gli eventi, così come contestati e prospettati dalla **Procura Federale**, nonché come in sede dibattimentale accertati da questo **Collegio** - seppur senza nessuna sovrapposizione all'attività investigativa dall'**Organo Requirente** svolta - possano dirsi certamente acclarati;

**Rilevato** nondimeno come, dall'esame della documentazione presente in atti, risulti evidente la responsabilità dei **deferiti** - eccetto **Del Monte** per le ragioni di seguito esposte - in ordine ai fatti loro contestati.

In particolare, per quanto riguarda la posizione di **Briscese Luca**, i fatti a lui ascritti risultano provati dalle dichiarazioni rese alla **Procura Federale**, dai sig.ri **Lacovara Pino**, **Orsellini Glauco**, **Santoro Pancrazio** e **Minichino Angelo**, che questo **Tribunale** ritiene di acquisire integralmente;

Lo stesso **Briscese**, inoltre, ammetteva di essere entrato, insieme a **Del Monte**, negli spogliatoi dove volavano spintoni tra gli stessi e alcuni tesserati del **Tricarico**, che proferivano frasi provocatorie e indirizzavano sputi nei loro confronti.

Ad ogni modo, relativamente al **Del Monte**, va rilevato come, dall'analisi degli atti acquisiti, lo stesso non risulti nell'**Organigramma** dell'**ASD Oraziana Venosa (F.C. Vela)**, né è stata prodotta documentazione in grado di comprovarne il tesseramento con la **F.I.G.C.**

Inoltre, l'unico elemento in grado di essere vagliato da questo **Tribunale**, consiste nelle dichiarazioni rese dallo stesso **Del Monte** (confermate anche in udienza dal suo difensore) alla **Procura Federale** in data 06/04/2023, con le quali l'**incolpato** asseriva: "*Questa erronea attribuzione è dovuta al fatto che ho sponsorizzato la squadra con la mia società quindi come segno di amicizia e rispetto mi chiamano Vice Presidente che non sono*".

L'interpretazione letterale di quanto asserito, pertanto, induce a ritenere che, il citato rapporto di sponsorizzazione, rilevante peraltro più sul piano commerciale che su quello strettamente amministrativo, fosse riferito a stagioni precedenti rispetto a quella in cui si sono verificati i fatti; ragion per cui, nel caso in esame, non essendo stato fornito idoneo corredo probatorio al

riguardo, va escluso che il **Del Monte** possa attualmente avere un rapporto fattivo con la **ASD Oraziana Venosa (F.C. Vela)** e, di conseguenza, essere annoverato tra i soggetti a cui si applica l'**art 2 del C.G.S.**

Ai sensi del predetto articolo, infatti, *l'ambito soggettivo di applicazione sostanziale e processuale del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione alla responsabilità disciplinare e all'applicazione delle sanzioni, comprende ogni soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'Ordinamento Federale, ivi inclusi i soggetti i quali, ancorché legati da un rapporto di lavoro autonomo o subordinato con organi, strutture o articolazioni della Federazione, pongono in essere specifiche attività concretamente rilevanti per l'ordinamento sportivo, in forza di un criterio di casualità adeguata, debitamente accertato nelle singole fattispecie (cfr. Corte Federale D'Appello, Sez. Unite, C.U. n. 13/CFA, 18/10/2019).*

Pertanto, questi aspetti del collegamento soggettivo tra l'**incolpato** e l'**Ordinamento Sportivo** dovrebbero essere accuratamente evidenziati, dall'**Organo Requirente**, all'atto di formalizzazione del deferimento, senza possibilità di attestarsi su presunzioni semplificatrici, incentrate sulla sola qualifica soggettiva del deferito, e devono essere comunque sottoposti al vaglio del giudice chiamato a pronunciarsi sulla sussistenza dell'illecito contestato.

Nel caso di specie, viceversa, non è stata fornita alcuna prova in grado di dimostrare quale possa essere questo ruolo fattivo ricoperto dal **Del Monte** ovvero di comprovare l'esistenza di un collegamento organico tra lo stesso e la **Società**, tale da far sì che, la posizione del **deferito**, possa essere ritenuta realmente e concretamente rilevante per l'**Ordinamento Federale** nonché idonea a far rientrare lo stesso, sul piano disciplinare, tra i soggetti a cui risulta applicabile l'**art. 2 del C.G.S.**

Per quanto riguarda, ancora, la posizione dell'**Allenatore** del **Tricarico Pozzo di Sicar**, sig. **Armento Nicola**, la sua presenza quanto meno nei pressi degli spogliatoi risulta provata sia dalle dichiarazioni rese dal **Briscese** alla **Procura Federale**, sia da quanto asserito in dibattimento dallo stesso **Dirigente del Venosa**, sig. **Aurelio Caggianelli**, il quale, con riferimento all'**Armento**, dichiarava che: *"... essendo egli squalificato, assisteva alla partita dalla tribuna e raggiungeva gli spogliatoi per ultimo, quando gli atleti erano già rientrati negli stessi, dopo che i Carabinieri avevano sedato gli animi"*; nonché da quanto dichiarato alla **Procura Federale**, dal tesserato del **Tricarico**, sig. **Orsellini Glauco**, per cui: *"il nostro allenatore non ha assistito alle aggressioni perché era all'interno dello spogliatoio quando si sono verificati i fatti"*. Tali affermazioni, invero - seppur successivamente ritrattate dallo stesso **Orsellini** con dichiarazioni spontanee rese all'**Organo inquirente**, a cui rivelava un presunto stato ansioso in cui si sarebbe trovato in sede di prima deposizione - vanno considerate indubbiamente veritiere nonché probanti, in quanto concordi con le altre dichiarazioni poste a confronto.

La condotta dell'**Armento**, pertanto, seppur non violenta, è comunque riconducibile alla fattispecie di cui all'**art. 39, comma 2, C.G.S.**, risultando, questa, non solo provata ma anche aggravata dalla ricoperta qualifica di **Allenatore** nonché

dalla circostanza prevista dall'**art. 19, comma 3, C.G.S.**, trovandosi egli in luogo non consentito malgrado fosse inibito, in quanto attinto da provvedimento di squalifica, così come pubblicato su **C.U. n. 49 del 18/11/2022**.

Per ciò che concerne, inoltre, le responsabilità del **Coretti (Allenatore in seconda del Tricarico)** e del **Lomuscio (Allenatore del Venosa)**, queste risultano provate *de plano* dalle dichiarazioni acquisite dalla **Procura Federale**, da cui risulta come gli stessi siano stati autori di frasi provocatorie e condotte comunque sconvenienti per la ricoperta carica di **Allenatore**, la cui qualifica, secondo costante **Giurisprudenza Sportiva**, impone il dovere, ancor più dei propri calciatori, di mantenere un contegno decoroso e osservare una condotta assolutamente esemplare, durante e dopo la gara, e di contenere i propri impulsi emotivi, onde evitare che questi ultimi possano degenerare in scomposte azioni.

Con riferimento, infine, alle contestazioni mosse nei confronti dei **Sodalizi deferiti**, queste risultano senz'altro fondate, in quanto riferite a responsabilità poste a tutela di beni primari quali l'ordine e la sicurezza pubblica, ed aventi funzione di freno rispetto a comportamenti che possono incidere sul regolare svolgimento delle gare e delle competizioni (cfr. **Corte Federale d'Appello, Sez. Unite, C.U. n.78/CFA, 22 gennaio 2018**).

Invero, la sanzione di Euro 400,00 (peraltro nemmeno contestata mediante ricorso alla **C.S.A.T.**) comminata all'**Oraziana Venosa** e riportata su **C.U. n. 51 del 23/11/2022**, veniva attribuita, dal **Giudice Sportivo**, alla condotta tenuta da propri sostenitori (non specificamente individuati, ma stimati, in base al **Referto Arbitrale**, nel numero di circa sei); l'ulteriore sanzione richiesta dalla **Procura Federale** in sede di deferimento va, invece, ascritta a tesserati del ridetto **Sodalizio** ben individuati; ragion per cui non si può configurare l'ipotesi del *ne bis in idem*;

Ad ogni modo, le responsabilità attribuite ad entrambe le **Società**, risultano attenuate dal momento che, gli episodi accaduti, si sono rivelati di particolare tenuità non avendo comportato alcuna conseguenza per i soggetti coinvolti (come risulta, peraltro, dalla relazione dei **Carabinieri** presenti sul posto), ovvero dalla circostanza, valida in particolare per la **Società Oraziana Venosa**, per cui, alcuni suoi dirigenti, in special modo il sig. **Aurelio Caggianelli**, si fossero adoperati spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione;

**Considerato**, nondimeno, come questo **Collegio** ritenga, tuttavia e sulla scorta di proprio consolidato orientamento, eccessivamente afflittive rispetto ai fatti nei confronti dei **Deferiti** contestati ed in sede deliberativa accertati, le sanzioni dalla **PROCURA FEDERALE** richieste e in ragione di tanto stimi lecita una loro mitigazione;

**Osservato**, ancora, come i **Deferiti contumaci**, secondo **Giurisprudenza** di questo **Organo di Giustizia Sportiva**, debbano essere sanzionati per non essersi presentati, malgrado regolare convocazione e senza alcuna giustificazione a motivo della propria assenza, in palese violazione delle disposizioni di cui all'**art. 22, comma 1 C.G.S.**, in forza del quale *ai soggetti di cui al comma uno è fatto obbligo se convocati, di presentarsi innanzi agli Organi di Giustizia Sportiva*;

P.Q.M.

Il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**, in parziale accoglimento delle richieste dalla **PROCURA FEDERALE** nella persona, **Avv. ALESSANDRO COLONNA**, in sede di audizione formulate, così provvede:

**IRROGA** a:

- **BRISCESE LUCA**: inibizione per mesi 5 (CINQUE), di cui mesi 1 (UNO) per violazione dell'**art. 22, comma 1, C.G.S.**;
- **LOMUSCIO ANTONIO**: squalifica per 4 (QUATTRO) giornate, di cui 1 (UNA) per violazione dell'**art. 22, comma 1, C.G.S.**, da scontarsi nel Campionato di competenza;
- **ARMENTO NICOLA**: squalifica per 3 (TRE) giornate, da scontarsi nel Campionato di competenza;
- **CORETTI ANGELO**: squalifica per 4 (QUATTRO) giornate, di cui 1 (UNA) per violazione dell'**art. 22, comma 1, C.G.S.**, da scontarsi nel Campionato di competenza;
- **SOCIETA' A.S.D. ORAZIANA VENOSA (F.C. VELA)**: comminarsi Euro 400,00 (QUATTROCENTO/00) di ammenda;
- **SOCIETA' A.S.D. TRICARICO POZZO DI SICAR**: comminarsi Euro 300,00 (TRECENTO/00) di ammenda, di cui Euro 100,00 (CENTO/00) per violazione dell'**art. 22, comma 1, C.G.S.**;
- **PROSCIUGLIE** il sig. **DEL MONTE PIETRO** in quanto soggetto non rientrante nell'ambito di applicazione dell'**art. 2 del C.G.S.**;

Il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** ordina che la presente delibera venga, ai sensi e per gli effetti degli **artt. 51 comma 4 e 53 C.G.S.**, comunicata alla **Procura Federale** nonché alle altre parti interessate presso le sedi e manda alle Segreterie di **C.R.B. e Tribunale Federale Territoriale - C.R. BASILICATA** per le conseguenti attività di loro competenza.

Publicato in Potenza ed affisso all'albo del C.R. Basilicata il 31/05/2023

Il Segretario  
(Rocco Leone)

Il Presidente  
(Emilio Fittipaldi)